II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 5 aprile 1977
relativa alla installazione provvisoria della Corte dei Conti

(77/323/CEE, Euratom, CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 37,

vista la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'8 aprile 1965, relativa alla installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità [1], in particolare l'articolo 10,

visto il parere della Commissione,

considerando che, fatta salva l'applicazione dell'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dell'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dell'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, occorre fissare la sede di lavoro provvisoria della Corte dei Conti, istituita dal trattato del 22 luglio 1975, che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

DECIDONO:

Articolo 1

La Corte dei Conti è installata a Lussemburgo, che è la sua sede di lavoro provvisoria ai sensi della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'8 aprile 1965, relativa alla installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla stessa data del trattato del 22 luglio 1975, che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1977.

Il Presidente

D. OWEN

---

[1] GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 18.